

Decreto esecutivo
concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali
 (del 12 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 65'000'000.–, per il periodo 2011-2020, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 17 marzo 2011;
- la Legge cantonale dell'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ dell'8 ottobre 1999;¹

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1 Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione dei sussidi cantonali per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno alle politiche energetiche degli enti locali e fissa il credito allo scopo destinato per il periodo 2011-2015.

Ripartizione del credito quadro

Art. 2² Per il sussidiamento dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato a fr. 30'500'000.– ed è così ripartito

Efficienza energetica	16
– Risanamento edifici	
– Nuovi edifici con standard Minergie-P e/o ECO e/o Minergie-A	
– Processi industriali, commercio e servizi	
Energie rinnovabili	8.5
– Energia solare termica	
– Energia legno	
– Energia biomassa vegetale	
– Conversione da riscaldamento elettrico a riscaldamento a energie rinnovabili	
Distribuzione di energia	5.0
– Reti di teleriscaldamento	

Sensibilizzazione e politica energetica nei Comuni **1.0**

Capitolo secondo

¹ Ingresso modificato dal DE 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 17.

² Art. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31.

Autorità competenti e procedura

Autorità competenti

Art. 3 ¹Le decisioni di concessione dei sussidi sino a fr. 50'000.– competono alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10, alla Sezione forestale (SF). Per sussidi sino a fr. 100'000.– le decisioni sono emanate dalla Divisione dell'ambiente (DA) mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

²In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.

³La DA è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 21 della Legge sui sussidi cantonali.

⁴Nell'applicazione del presente decreto, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁵Le stesse possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici degli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

Procedura

Art. 4 ¹Le domande di sussidio devono essere presentate alla SPAAS rispettivamente, per i sussidi di cui all'art. 10, alla SF mediante l'apposito modulo da richiedere alle stesse autorità amministrative o scaricabile dal sito internet www.ti.ch/incentivi.

²La priorità per la valutazione e l'evasione delle domande di sussidio è determinata dalla data di inoltro della domanda.

³La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari su un determinato impianto, edificio o rapporto.

Capitolo terzo

Condizioni e ammontare dei sussidi

Condizioni generali

Art. 5 ³¹La concessione o il versamento dei sussidi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere o delle prestazioni da sussidiare siano iniziati prima dell'emanazione della decisione di sussidio. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o, per gli impianti di cui all'art. 10, dalla SF e i provvedimenti di cui all'art. 7 e 8 (standard MINERGIE per edifici risanati e nuovi), le cui richieste devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dall'ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE. L'autorizzazione preventiva non conferisce, comunque, diritto alla concessione del sussidio.

²Salvo diversa disposizione del presente decreto, il diritto al sussidio decade se entro dodici mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori o i provvedimenti sussidiati non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS o alla SF tramite l'apposito formulario di dichiarazione d'esecuzione, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. Dietro motivata richiesta, la SPAAS può prorogare il termine di decadenza del sussidio.

³I sussidi previsti agli articoli 6, 7, 8, 11, 12 e 13 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da sussidiare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato. Quest'ultima deve essere allegata alla domanda di sussidio, pena l'irricevibilità della stessa.

⁴Il versamento del sussidio, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l'esecuzione dei provvedimenti sussidiati è confermata alla SPAAS o alla SF tramite l'apposito formulario di dichiarazione d'esecuzione, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta. Per i sussidi di cui agli art. 10 e 14, la SPAAS e la SF possono autorizzare il versamento di acconti sino a concorrenza dell'80% dell'importo del sussidio concesso.

⁵Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può ricevere complessivamente, cumulando i sussidi e i contributi previsti nel presente decreto, esclusi quelli di cui agli art. 10 e 14, al massimo un importo di fr. 400'000.–.

Risanamento energetico degli edifici (sussidi complementari al Programma Edifici)

³ Art. modificato dal DE 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 17; precedente modifica: BU 2012, 104.

Art. 6⁴ 1Per risanamenti di edifici che beneficiano degli incentivi finanziari previsti dal Programma nazionale di risanamento degli edifici (in seguito Programma Edifici) i sussidi sono concessi nei seguenti casi:

- a) L'edificio da risanare si trova tra le classi G e D alla voce «efficienza dell'involucro» del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici accompagnato dal rapporto di consulenza (CECE Plus) e con il risanamento raggiunge almeno la classe C del CECE Plus. L'ammontare del sussidio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.–, è pari al 60% della sovvenzione federale del Programma Edifici accordata;
- b) L'edificio da risanare si trova tra le classi G e D alla voce «efficienza dell'involucro» del CECE Plus e con il risanamento globale raggiunge almeno la classe BB (efficienza energetica dell'involucro ed efficienza energetica globale) del CECE Plus. L'ammontare del sussidio, ritenuto un massimo di fr. 100'000.–, è pari all'80% della sovvenzione federale del Programma Edifici accordata.

²Gli incentivi a) e b) non possono essere cumulati.

³La certificazione CECE Plus deve essere allestita prima dell'inizio dei lavori di risanamento. Fanno eccezione le richieste che ricadono sotto la norma transitoria di cui all'art. 16.

⁴La concessione dei sussidi di cui alle lettere a), b) relativi ad edifici che non possono essere certificati secondo il CECE Plus, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimo, sarà valutata caso per caso dalla SPAAS.

⁵Per la conversione di un impianto di riscaldamento a energia fossile in un impianto a energie rinnovabili o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento durante un risanamento dell'edificio riscaldato è accordato un sussidio se:

- la conversione è effettuata nell'ambito del risanamento dell'immobile riscaldato che beneficia di un sussidio alle lettere a) e b) e
- il vecchio impianto è a uso principale ed è sostituito con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento;
- la pompa di calore dev'essere munita di marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di APP per le seguenti potenze:
 - Pompa di calore aria/acqua: fino a 20 kW
 - Pompa di calore acqua/acqua: fino a 60 kW
 - Pompa di calore salamoia/acqua: fino a 60 kW

Il sussidio corrisponde ad un importo forfetario di fr. 4'000.–, cumulato con gli incentivi a) o b).

⁶Il diritto al sussidio decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito formulario di dichiarazione d'esecuzione, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Risanamento energetico di edifici con standard Minergie

Art. 7⁵ 1Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie con superficie di riferimento energetico (AE) minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 30'000.– importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 80.– per ogni mq eccedente

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.–.

²Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie-ECO o Minergie-A con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 40'000.– importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 120.– per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.–.

³Per risanamenti di edifici certificati con lo standard Minergie-P con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 50'000.– importo forfetario
- AE oltre 250 mq fr. 160.– per ogni mq eccedente,

ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 250'000.–.

⁴L'incentivo è cumulabile con i sussidi previsti dall'art. 6.

⁴ Art. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31; precedenti modifiche: BU 2012, 104; BU 2013, 17.

⁵ Art. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31; precedente modifica: BU 2012, 104.

⁵Il diritto di sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidio i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione non è stata confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione d'esecuzione dell'impianto debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

⁶Edifici nuovi o risanati provvisti di un certificato Minergie per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.

Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A oppure Minergie-ECO

Art. 8⁶ ¹Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-P con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 40'000.– importo forfetario
 - AE oltre 250 mq fr. 120.– per ogni mq eccedente,
- ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.–.

²Per la realizzazione di nuovi edifici certificati con lo standard Minergie-ECO o Minergie-A con superficie AE minima di 50 mq, sono accordati i seguenti sussidi:

- AE da 50 a 250 mq fr. 30'000.– importo forfetario
 - AE oltre 250 mq fr. 80.– per ogni mq eccedente,
- ritenuto un importo complessivo massimo di fr. 200'000.–.

³Il diritto di sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidio i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione non è stata confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione d'esecuzione dell'impianto debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

⁴Edifici nuovi provvisti di un certificato Minergie per i quali è già stato versato un incentivo cantonale tramite precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 9 ¹Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese può essere accordato il seguente sussidio:

- 50% del costo di studi di analisi energetica min. fr. 2'000.– max. fr. 10'000.–.

²In alternativa al sussidiamento dello studio possono essere finanziati, fino ad un massimo di fr. 10'000.– le seguenti attività:

- tassa del primo anno di adesione all'AEnEC
- tassa del primo anno di adesione a Cleantech Agentur Schweiz (ACT)
- analisi energetica sulle potenzialità di riduzione di CO₂ alla base della convenzione con l'UFAM per il rimborso della tassa sul CO₂
- l'ammontare del contratto del primo anno di prestazione con ENERGO.⁷

³La SPAAS può rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto.

⁴...

Impianti a legna

Art. 10 ¹Per la realizzazione di impianti a legna con potenza termica nominale minima di 200 kW è accordato un sussidio se:

- l'impianto è dotato di filtro per l'abbattimento di polveri sottili
- l'impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale
- il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all'art. 28 LCFO (escluso il pellets).

²Il sussidio corrisponde a 25.– fr./mq AE ritenuto un massimo pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

³Per migliorie a centrali a legna esistenti ma tecnologicamente superate il sussidio corrisponde al 20% dell'investimento riconosciuto.

⁴È riconosciuto un sussidio per i filtri per l'abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

⁵Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate in modo saltuario o adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.).

⁶ Art. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31.

⁷ Cpv. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31.

⁸ Cpv. abrogato dal DE 13.3.2012; in vigore dal 16.3.2012 - BU 2012, 104.

⁶Il sussidio può essere cumulato con il sussidio di cui all'art. 14 cpv. 1.

⁷Il diritto al sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidiamento non vengono deliberati i lavori dell'impianto.

Impianti solari termici

Art. 11⁹ Per la realizzazione di impianti solari termici che ossequiano il marchio di qualità europeo Solar Keymark sono accordati i seguenti sussidi:

- superficie dell'area di apertura tra 3 e 10 mq fr. 2'500.- importo forfetario
- superficie dell'area di apertura > 10 mq
 - collettori piani vetrati fr./mq 250.-
 - collettori piani non vetrati, selettivi fr./mq 175.-
 - (minimo fr. 2'500.- per impianto)
 - collettori ibridi fr./mq 175.-
 - (minimo fr. 2'500.- per impianto)
 - collettori con tubi sottovuoto fr./mq 300.-

Per i collettori con tubi sottovuoto la superficie considerata corrisponde all'area d'apertura.

Impianti per lo sfruttamento della biomassa vegetale

Art. 12 ¹Per la costruzione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa vegetale è accordato un sussidio se:

- l'impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all'anno;
- l'impianto è al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato;
- l'impianto è conforme al Piano di gestione rifiuti (PGR).

²L'ammontare del sussidio è determinato in funzione dell'efficienza energetica e ambientale della soluzione proposta, ritenuto un importo massimo di fr. 100'000.-.

³Il diritto di sussidio decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione d'esecuzione dell'impianto debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Conversione da riscaldamento fisso a resistenza elettrica a riscaldamento a energie rinnovabili o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento

Art. 13¹⁰ ¹Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti a uso principale in impianti a energie rinnovabili è accordato un sussidio se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento.

²L'ammontare del sussidio corrisponde ad un importo forfetario di fr. 4'000.-.

³La pompa di calore dev'essere munita di marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP per le seguenti potenze:

- Pompa di calore aria/acqua: fino a 20 kW
- Pompa di calore acqua/acqua: fino a 60 kW
- Pompa di calore salamoia/acqua: fino a 60 kW¹¹

⁴Qualora la conversione implicasse l'installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio è concesso un ulteriore bonus così stabilito:

- edifici con una AE fino a 150 mq fr. 3'000.- importo forfetario;
- edifici con una AE superiore a 150 mq fr. 20.- /mq, massimo fr. 10'000.-.

5...

6...

Reti di teleriscaldamento

Art. 14¹² ¹Per la realizzazione di reti di teleriscaldamento è concesso un sussidio massimo del 20% dei costi d'investimento riconosciuti, su base di un progetto esecutivo valutato e approvato dall'ufficio competente.

⁹ Art. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31; precedenti modifiche: BU 2012, 104; BU 2013, 17.

¹⁰ Art. modificato dal DE 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 17; precedente modifica: BU 2012, 104.

¹¹ Cpv. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31.

²Per l'elaborazione di studi per reti di teleriscaldamento può essere concesso un sussidio fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.-. Il pagamento del sussidio potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale. L'UACER si riserva la facoltà di rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.

³Per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento sono accordati i seguenti sussidi:

- potenza allacciata fino a 499 kW fr. 3'000.- importo forfetario
- potenza allacciata fino da 500 kW a 1'499 kW fr. 10'000.- importo forfetario
- potenza allacciata oltre i 1'500 kW fr. 20'000.- importo forfetario.

⁴Il diritto di sussidio decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di sussidiamento i lavori non sono stati iniziati e se entro 36 mesi non sono stati terminati (la conclusione deve essere stata confermata alla SPAAS).

Sensibilizzazione e politica energetica nei Comuni

Art. 15 ¹Ai Comuni, sono concessi sussidi per le seguenti attività approvate dal competente organo decisionale comunale (misure indirette):

- Attività di informazione e sensibilizzazione (anche tramite una pianificazione annuale)
- Piano energetico comunale
- Piano di illuminazione pubblica
- Consulenze energetiche ai cittadini tramite uno «sportello energetico»
- Analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare comunale (previa presentazione di un rapporto con le specifiche)
- Certificazione «città dell'energia» (costi effettivi sostenuti)
- Altri di progetti comunali esemplari e innovativi¹³

²L'ammontare del sussidio corrisponde al 50% dei costi effettivi riconosciuti, ritenuto un minimo di fr. 2'000.-.¹⁴

³...

⁴La SPAAS si riserva la facoltà di rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto.

⁵...

⁶Per lo stesso progetto o attività il comune non può beneficiare di altri sussidi ai sensi di questo decreto.

Capitolo quarto Disposizioni finali

Norma transitoria

Art. 16 I sussidi di cui agli articoli 6, 10 e 13 sono accordati anche per lavori eseguiti tra il 10 maggio 2011 e il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto se la richiesta è presentata entro 3 mesi dalla stessa data.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 17 ¹Il decreto esecutivo 31 maggio 2011 concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dello sfruttamento dell'energia solare termica è abrogato.

²Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁷

³Esso decade con l'esaurimento del credito o al più tardi il 31 dicembre 2015.

Pubblicato nel BU **2011**, 509.

¹² Art. modificato dal DE 23.1.2013; in vigore dal 25.1.2013 - BU 2013, 17.

¹³ Cpv. modificato dal DE 17.12.2014; in vigore dal 19.12.2014 - BU 2014, 549; precedenti modifiche: BU 2012, 104; BU 2013, 17.

¹⁴ Cpv. modificato dal DE 14.1.2014; in vigore dal 21.1.2014 - BU 2014, 31; precedente modifica: BU 2013, 17.

¹⁵ Cpv. abrogato dal DE 17.12.2014; in vigore dal 19.12.2014 - BU 2014, 549.

¹⁶ Cpv. abrogato dal DE 13.3.2012; in vigore dal 16.3.2012 - BU 2012, 104.

¹⁷ Entrata in vigore: 14 ottobre 2011 - BU 2011, 509.